



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Padulello, Comune Massa, procedura di valutazione di impatto ambientale per variante del progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 28 settembre 2023, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premessato che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Massa

Provincia di Massa Carrara

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara

AUSL Toscana Nord Ovest

Le Amministrazioni interessate sono chiamate a rilasciare il proprio contributo in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Regione Toscana Settore Genio Civile</i> <i>Esprime parere favorevole</i>	<i>Pervenuta nota</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Massa Carrara</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. ing. Stefano Santi</i> <i>P. Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico</i> <i>dott.ssa Licia Lotti</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica la sig.ra Lavinia Sermattei legale rappresentante della ditta e il geom. Lorenzo Balducci in qualità di professionista incaricato.

Partecipano la dott.ssa Monica Casotti e l'Ing. Stefano Santi dell'ARPAT di Massa Carrara.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica che risultano pervenuti i seguenti contributi e pareri:

- Soprintendenza regionale della Toscana, informativa relativa alle difformità;
- Settore Genio Civile, parere favorevole;

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica inoltre quanto segue:

1. Il Parco sulla base del Rapporto Istruttorio del Settore Logistica e cave della Regione Toscana, del 4 settembre 2023, ha emesso l'Ordinanza n. 7 del 7 settembre 2023, in cui si contesta la realizzazione di attività di escavazione difformi da quanto autorizzato, consistenti in circa 575 mc;
2. La ditta, in data 27 settembre 2023, ha inviato al Parco e alle altre Amministrazioni interessate, le controdeduzioni alla Ordinanza di cui sopra;
3. La ditta, in data 27 settembre 2023, ha inviato al Parco integrazioni volontarie con cui propone una variante al progetto precedentemente presentato;

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane in merito alla richiesta di verifica della ammissibilità della SCIA presentata al Comune di Massa e oggetto del presente procedimento di valutazione di impatto ambientale, contenuta nel Rapporto Istruttorio del Settore Logistica e cave, ed indirizzata al Comune e al Parco, ritiene che tale verifica, riguardando la possibile carenza di requisiti previsti dalla legge regionale n. 35/2025, sia di competenza comunale e pertanto chiede che il Comune di Massa effettui le opportune valutazioni comunicandone l'esito alla conferenza di servizi.

Il proponente e il progettista illustrano le contro deduzioni alla ordinanza.

Le Amministrazioni interloquiscono con proponente e progettista che successivamente lasciano la riunione.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in merito alle contro deduzioni alla ordinanza, osserva quanto segue:

1. l'elaborato grafico relativo alla difformità non prende in considerazione la difformità indicata nella ordinanza con la lettera A;
2. l'elaborato grafico relativo alla difformità deve collocare i volumi autorizzati con SCIA prot. 7534/2023, nel contesto della cava e nello specifico deve posizionare la SCIA autorizzata rispetto al perimetro precedente della cava, prima della realizzazione delle difformità e segnatamente prima della difformità indicata nella ordinanza con la lettera A;
3. dalla foto 1 trasmessa dal proponente, risulta evidente, quanto già verificato durante il sopralluogo del Settore Logistica e cave e del Comando Guardiaparco, secondo cui una bancata di circa tre metri, del volume di circa 197 mc è completamente separata da tutti i lati e pronta per essere ribaltata, ovvero è da considerarsi a tutti gli effetti come volume scavato in difformità;

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane osserva inoltre quanto segue:

1. il progetto di coltivazione in variante presentato dalla ditta il 27 settembre deve essere pubblicato sul sito web del Parco e le Amministrazioni interessate devono avere il tempo di visionarlo;
2. la ditta deve chiarire con perizie giurate la reale posizione dei volumi autorizzati con SCIA prot. 7534/2023;
3. la bancata completamente staccata, visibile anche nella documentazione fotografica prodotta dalla ditta, costituisce in ogni caso una difformità;
4. il Comune di Massa deve effettuare le opportune verifiche richieste dal Settore Logistica e cave in merito alla conformità della attuale SCIA con la legge regionale n. 35/2023, comunicandone l'esito alla conferenza di servizi;

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, alla luce del punto 3, secondo cui risulta in ogni caso realizzata una escavazione in difformità dalla SCIA autorizzata, costituita dalla bancata completamente

tagliata, ritiene che la variante in esame non sia ammissibile fino a quanto non saranno concluse le procedure sanzionatorie previste dall'art. 64 legge regionale n. 30/2015.

Al fine di definire le procedure sanzionatorie di cui sopra nonché per rispondere alla Ordinanza n. 7 del 7 settembre 2023, la ditta deve presentare la seguente documentazione, nella forma di perizia giurata:

1. stato sovrapposto tra l'autorizzato e l'attuale, comprensivo di tutte le difformità contestate e segnata dalla difformità indicata con la lettera A, nonché comprensivo della corretta collocazione delle aree autorizzate con SCIA prot. 7534/2023, rispetto ai perimetri autorizzati. Tale planimetria dovrà essere consegnata in formato elettronico nonché in formato cartaceo in scala 1/200 o 1/500;
2. progetto di ripristino delle aree scavate in difformità; relativamente alla bancata completamente tagliata e non ribaltata si assume come stato di ripristino la sua permanenza nella posizione attuale;
3. lo studio di incidenza relativo alle escavazioni realizzate in difformità;
4. il versamento degli oneri istruttori, previsti dall'art. 123, legge regionale n. 30/2015, raddoppiati secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino;
5. quanto sopra deve pervenire al Parco per il tramite del SUAP del Comune di Massa;

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, indipendentemente da quanto sopra, in merito all'ampliamento della galleria all'interno della ZPS comunica che la stessa per quanto indicato nel parere del Ministero della transizione ecologica del 19.09.2022 (acquisito al protocollo del Parco in data 20.09.2022, al n. 2632) non può ritenersi vietata tout court a condizione che avvenga "in totale assenza di evidenze superficiali ed impatti di qualsiasi natura nella ZPS medesima. In tale limitata ipotesi i profili tecnico ambientali per giungere ad un accertamento attendibile in merito all'esistenza o meno di effetti pregiudizievoli per l'habitat e le specie potranno essere valutati in sede di una stringente verifica dell'incidenza da parte dell'autorità a ciò preposta."

La Commissione tecnica del Parco valuta che la documentazione prodotta non fornisca sufficienti garanzie circa la totale assenza di evidenze superficiali ed impatti di qualsiasi natura nella ZPS interessata dall'intervento e che debba essere integrata come segue:

Premesso che:

- *l'intervento richiesto, pur sviluppandosi in galleria, interferisce indirettamente su una ZPS e su una ZSC, nonché su habitat prioritari, come individuati nel progetto HasciTu;*
- *non vengono riportati risultati di studi che escludono incidenze in superficie di progetti che si sviluppano nel sottosuolo;*
- *tra i principali elementi di criticità interni ed esterni ai due siti Natura 2000, di cui sopra, c'è la presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di arroccamento), con occupazione di suolo e modifica degli elementi fisiografici;*

Comunica di non poter esprimere un parere favorevole ai fini del rilascio della pronuncia di valutazione di incidenza per le seguenti motivazioni:

1. *lo studio di incidenza non è stato redatto da un gruppo interdisciplinare composto da figure con competenze ed esperienze specifiche e documentate nelle diverse specializzazioni in campo ambientale;*
2. *non è presente una valutazione dello stato di conservazione degli habitat presenti in superficie, ortogonalmente all'escavazione in galleria, con rilievi floristici e comparazioni con le specie guida indicate nel Manuale degli Habitat. Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione, la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;*
3. *mancano i rilievi floristici puntuali con particolare riferimento alle specie elencate nello Standard Data Form Natura 2000;*
4. *mancano i rilievi faunistici puntuali con particolare riferimento alle specie elencate nello Standard Data Form Natura 2000;*
5. *manca la valutazione dello stato di conservazione delle specie. Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile, esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;*

6. *manca la valutazione dell'interferenza funzionale definita come un effetto indiretto del progetto, determinato dal cambiamento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici);*
7. *manca la valutazione degli effetti cumulativi;*

La Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest riferisce che in merito alla variante presentata, la zona di prevista coltivazione non presenta particolari problematiche dal punto di vista della stabilità dei luoghi per la sicurezza dei lavoratori, salvo le consuete misure di sicurezza previste nelle fasi di avanzamento. Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza.

Il Rappresentante di ARPAT Dipartimento di Massa Carrara non ravvisa alcuna criticità ambientale in merito alla variante di coltivazione, come comunicato al Comune di Massa e al Parco stesso con nota prot. 2023/0071179 nella quale si prendeva atto delle modifiche previste al piano di coltivazione.

La Conferenza di servizi, sulla base di quanto comunicato dal Parco, chiede al Comune di Massa di verificare l'ammissibilità della SCIA alla luce delle osservazioni contenute nel Rapporto Istruttorio del Settore Logistica e cave della Regione Toscana, del 4 settembre 2023.



La Conferenza di servizi prende atto delle comunicazioni del Parco secondo cui la variante richiesta interessa un'area in cui sono state realizzate escavazioni in difformità da quanto autorizzato e pertanto non è al momento ammissibile, almeno fino a quando non saranno concluse le procedure sanzionatorie di cui all'art. 64 della legge regionale n. 30/2015 e comunque fatto salvo quanto previsto dalle procedure per l'accertamento della compatibilità paesaggistica delle difformità realizzate.

Alle ore 10.45 il Coordinatore del Settore Governo del territorio, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.
Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 28 settembre 2023.

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza di servizi

<i>ARPAT Dipartimento di Massa Carrara</i>	<i>dott. ing. Stefano Santi</i> 	STEFANO SANTI 04.10.2023 08:14:46 GMT+01:00
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i> 	LAURA MARIA BIANCHI Regione Toscana/01386030488 GEOLOGO 04.10.2023 08:08:38 GMT+01:00

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle Alpi
Apuane/016855/0468
05.10.2023 07:00:46
GMT+00:00





Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 04/07/2023 numero 0002908

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt.23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativo al Piano di coltivazione della Cava Padulello nel Comune di Massa. Proponente: Sermattei srl.
rif 329

Parco Regionale delle Alpi Apuane

E pc Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione reperita tramite il portale dedicato del Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 31/07/2023, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, nella documentazione disponibile non è specificata la provenienza delle acque di lavorazioni. Si ricorda che, qualora vi fosse la necessità di integrare tali acque con prelievi da sorgente, stillicidi e/o da corso d'acqua, la Ditta dovrà presentare preventivamente istanza di concessione a questo Settore ai ai sensi del R.D 1775/33 e del DPGRT 16 agosto 2016 n.61/R.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, dalla documentazione disponibile emerge che il progetto di variante, non attraversa corsi d'acqua accatastati al demanio idrico dello Stato né elementi del reticolo idrografico regionale di cui alla LR 79/2012.

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, in relazione al progetto in esame, per quanto di competenza, non si ravvedono motivi ostativi all'espressione di un parere favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara - Settore Supporto tecnico

Via del Patriota, 2 - 54100 - Massa

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: MS.01.03.11/17.36 del a mezzo: PEC

Al **Comune di Massa**
Settore "Edilizia Privata - Suap - Ambiente - Patrimonio"
PEC: comune.mass@postecert.toscana.it
c.a. Dott. Ing. Fernando Della Pina

e per conoscenza

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it


OGGETTO: indizione conferenza dei servizi in modalità asincrona per SCIA differita per variante a volume zero con riduzione dei volumi in galleria cantiere Padulello M81. Contributo istruttorio ARPAT. Proponente: Sermattei srl.

Riferimento: nota Comune di Massa pari oggetto prot. 62080 del 02/08/2023.

La ditta ha avviato il procedimento presso il SUAP del comune di Massa richiedendo di attivare la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità ASINCRONA ai sensi dell'art. 14Bis della Legge Nazionale 241/1990, avente per oggetto SCIA per variante non sostanziale al progetto autorizzato con spostamento di volume (Variante zero) nell'ambito del progetto autorizzato pari a 1.645,80 m³, all'interno della galleria tra la zona A e la zona B come da stralcio della planimetria presentata e sotto riportata.

Nell'ambito della relazione tecnica il progettista dichiara che la variante non modifica:

1. assetti esterni rispetto a quanto approvato in quanto la lavorazione avviene tutta in galleria;
2. la gestione delle acque di lavorazione sia internamente alla galleria che esternamente a questa;
3. la gestione delle acque di stillicidio.



	SCIA 2023 Volume variante Blocco A mc. 1 645,80
	SCIA 2023 Volume di rinuncia, compensazione mc. 1678,00 Blocco B mc. 1 441,84 - Blocco C mc. 236,16

Conclusioni.

Questo Settore, esaminata la documentazione presentata, prende atto delle dichiarazioni effettuate dai tecnici individuati dalla Sermattei srl.

Cordiali saluti.

P. Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico

D.ssa Licia Lotti

Ing. Stefano Santi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993 autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano
Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Padulello, Comune di Massa, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis, Dlgs 152/2006. Contributo.

Con riferimento alle Vs. note prot. n. 3695 del 18 agosto 2023 (ns. prot. n. 7344 del 18 agosto 2023) e prot. n. 3813 del 30 agosto 2023 (ns. prot. n. 7648 del 30 agosto 2023) relative alla convocazione di conferenza di servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per la procedura di VIA in oggetto;

Vista e richiamata la nota 4854 del 29/06/2020 con cui questa Autorità elencava a codesto Parco le informazioni necessarie per l'istruttoria dei progetti in oggetto;

Vista la relazione di Studio di Impatto Ambientale pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Regionale delle Alpi Apuane all'indirizzo http://www.parcapuane.toscana.it/ftp_via/conferenze_servizi_new.htm;

Verificato che la cava Padulello ricade nel bacino Toscana Nord e ricordato pertanto che per l'area in oggetto gli interventi previsti devono essere coerenti con i Piani di bacino vigenti sul territorio interessato (consultabili al link http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=1305) che al momento attuale sono i seguenti:

- **Piano di Gestione del Rischio di alluvioni 2021 – 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **PGRA**, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2022 e con notizia di approvazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31 del 7 febbraio 2023).

Il PGRA è disponibile all'indirizzo web: https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5262.

- **Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **PGA**, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2023 e con notizia di approvazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 214 del 13 settembre 2023.

Il PGA è corredato da Indirizzi di Piano https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2904, che dettano, tra l'altro, indicazioni per la gestione dei prelievi idrici.

- **Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)** del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica;

La variante al progetto di coltivazione in oggetto, operando esclusivamente in galleria e non prevedendo modifiche al piano di gestione delle acque di lavorazione, non produce interazioni



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

significative con i nostri strumenti di pianificazione e che pertanto il parere sulla variante non è dovuto.

Per eventuali informazioni sulla pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/pb
Pratica n. 350

P:\2020\Regionale\A\p\i\Appennino Settentrionale\Pratica n. 350\00004262020\0922023\impartizioneC&at11C&aa.11

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 8608/2023 del 28-09-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Alla Regione Toscana - Settore Logistica e cave

[Pec istituzionale](#)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara

[Pec istituzionale](#)

Al NIPAAF Massa e Lucca Carabinieri Forestale

flu43531@pec.carabinieri.it

Ai Carabinieri del Nucleo TPC di Firenze

sfi37095@pec.carabinieri.it

Al Parco regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Pianificazione Territoriale
U.O.S. Vigilanza

parcoalpiapuane@pec.it

Allegati: 3

Oggetto: Massa (MS) – Cava Padulello (cod. regionale (cod. regionale 09045010081) – Regione Toscana Controlli di competenza sulle attività estrattive art. 51 LR 35/2015 ed art. 9 DPGR n. 72/R/2015 – Comunicazioni e trasmissione Circolare DG-ABAP n. 18/2022.

La Regione Toscana Settore Logistica e cave, con nota prot. 407165 del 04.09.2023 (ns. prot. n. 8942 del 05.09.2023) ha trasmesso il rapporto istruttorio relativo al controllo alla cava citata in oggetto segnalando ipotesi di violazione paesaggistica con invio dello stesso rapporto anche alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 331 c.p.p. ed al Comune di Vagli Sotto per gli adempimenti di competenza.

Si informano inoltre gli altri Enti in indirizzo che la cava in esame rientra tra quelle documentate nel 2016 nell'ambito di attività messe in atto congiuntamente tra quest'Ufficio, la SABAP e il Nucleo carabinieri TPC che leggono p.c..

In esito alle ipotesi di violazione delle norme di tutela paesaggistica e all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 167 e 181 del Codice si trasmette per opportuna informazione la Circolare della DG ABAP n. 18/2022 e le 2 note ivi allegate:

1. DG-ABAP Servizio V prot. n. 22379 del 01.07.2021;
2. Parere dell'Ufficio Legislativo MiC prot. 2270 del 02.02.2022.

Il responsabile dell'istruttoria
Architetto Fabrizio Borelli

IL SEGRETARIO REGIONALE
dott.ssa Giorgia Muratori
(firmato digitalmente)



SECRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA
Piazza de' Mozzi 2 50125 FIRENZE
PEC: sr-tos@pec.cultura.gov.it PEO: sr-tos@cultura.gov.it



Muratori
Giorgia
Ministero
della cultura
12.09.2023
12:24:11
GMT+01:00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.01.04/60/2021

Allegati: 2

Al **Direttore Generale
Della Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e
paesaggio di Roma**

Al **Direttore della Soprintendenza Nazionale per il
patrimonio culturale subacqueo**

Al **Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio**

Al **Direttori dei Parchi Archeologici con competenze SABAP**

E.p.c.

Al **Capo di Gabinetto**
Al **Capo dell'Ufficio Legislativo**
Al **Segretario Generale**

CIRCOLARE

OGGETTO: Quesito inerente il rilascio del Parere per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004, commi 4 e 5, nell'ambito delle attività estrattive
Parere dell'Ufficio Legislativo prot.n.2770 del 02/02/2022 - Trasmissione

A seguito di un quesito formulato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, cui sono seguite interlocuzioni e richieste di integrazioni documentali, questa Direzione Generale con nota prot. n22379 del 01/07/2021 (**All.1**) ha chiesto all'Ufficio Legislativo chiarimenti in merito all'applicabilità del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004, commi 4 e 5 in materia di scavi e



A

sbancamenti, effettuati in ambito di attività estrattive e realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.

Nella richiesta si rilevava che l'art. 167 prevede la possibilità di accertare la compatibilità per gli interventi minori, che non devono comportare la creazione di superfici utili, volumi o aumento di quelli legittimamente autorizzati, per cui l'estensione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica alla tematica delle cave, visti anche i non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, oltre che la lettura delle sentenze, presenta aspetti di notevole criticità.

Si evidenziavano, dunque, in ragione della natura stessa delle opere eseguite ed ai fini dell'ammissibilità alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, le difficoltà a procedere alla verifica sia del presupposto dell'assenza di superfici utili o volumi, così come definiti dalla circolare n. 33 del 26/06/2009 del Segretario Generale, che della minima entità dell'intervento.

Si segnalavano, inoltre, gli effetti negativi sul paesaggio delle attività estrattive realizzate in galleria che, se non comportano una modificazione dello stato esteriore dei luoghi, determinano comunque un aumento dei volumi e delle superfici di scavo.

Questa Direzione generale era dunque dell'avviso, per cui l'applicazione dell'art.167 alla tematica delle cave circoscrive l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai soli lavori minori, che non abbiano comportato l'aumento dei volumi/superfici di scavo, legittimamente realizzati, e l'alterazione dei caratteri peculiari del paesaggio.

L'Ufficio Legislativo ha quindi espresso il proprio parere con nota prot. n. 2770 del 02/02/2022 (All.2), dopo aver acquisito elementi utili dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con note n.8473 del 16/07/2021 e n.7294 del 26/08/2021, e dal Segretariato del Ministero della Cultura per la Toscana.

L'Ufficio Legislativo, richiamata la giurisprudenza amministrativa in materia, di cui si si era pure dato conto nella richiesta di questa Direzione Generale, ha anzitutto evidenziato il carattere eccezionale della previsione di cui all'art.167 comma 4 e 5, che consente l'ammissibilità del procedimento di conformità solo in quei casi limitati che, per il loro impatto non significativo, si presume non alterino il paesaggio, fatta salva la verifica della conformità in concreto.

L'Ufficio Legislativo ha rilevato come nel concetto di alterazione dell'assetto dei luoghi debba comprendersi anche la modifica significativa del bene tutelato, considerato in ogni sua parte, visibile all'esterno ed anche non visibile, per cui la consistenza materiale del bene tutelato è protetta nella sua interezza, con conseguenti effetti anche sull'equilibrio complessivo del sistema, e riflessi,



immediati o di lungo periodo, pure sulla percettibilità estetica; ha, quindi, sottolineato come non possa dubitarsi che l'escavazione di parti di monti per trarne materiali, o per creare gallerie e spazi di lavorazione, funzionali alle estrazioni determini, generalmente, la creazione di superfici utili o di volumi.

Ad avviso dell'Ufficio Legislativo, pertanto, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve ritenersi inammissibile, fatti salvi quei casi residuali, assai limitati e quasi teorici, nei quali la coltivazione non autorizzata sia appena iniziata e si siano realizzati interventi estremamente contenuti, per cui la domanda di accertamento potrà, in tal caso, ritenersi ammissibile, ferma restando la successiva valutazione di conformità paesaggistica in concreto, che potrà anche concludersi con un parere negativo.

Secondo l'Ufficio Legislativo, dunque, al di fuori dei limitatissimi casi citati, nella totalità delle fattispecie concrete, laddove, come di norma avviene, sia stata realizzata una cospicua attività di estrazione tale da modificare l'assetto dei luoghi, il Comune, quale Autorità procedente, dovrà ritenere inammissibile la domanda di accertamento di conformità, con conseguente inapplicabilità dell'art.167 comma 4 e 5 del D.Lgs.42/2004.

Resta inteso che il Comune, ove ravvisi un caso controverso in relazione all'ammissibilità della domanda, potrà rivolgersi alla competente Soprintendenza perché valuti la fattispecie concreta, mentre la Soprintendenza, chiamata a pronunciarsi su una domanda di conformità non ammissibile, risconterà in tal senso la richiesta del Comune, senza entrare nel merito della valutazione di conformità.

Si invia la presente anche al Segretario Generale perché valuti l'opportunità di inoltrarla ai Segretariati regionali del MIC, per la successiva trasmissione alle Regioni di rispettiva competenza.


U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili 

Avv. Barbara Pillon
Supporto Ales S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. vedi intestazione digitale

Class. 34.10.04/11.16/2018

Allegati: 8

All'Ufficio Legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Quesito inerente il rilascio del Parere per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004, commi 4 e 5, nell'ambito delle attività estrattive.

E p.c.: **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara**
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena Grosseto e Arezzo**
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e Livorno**
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato**
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Regionale MiC per la Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con nota prot. n.11737 del 05/11/2019 (**allegato 1**), chiede se per gli scavi e gli sbancamenti, effettuati in ambito di attività estrattive e realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, debba essere esclusa la possibilità dell'accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004, commi 4 e 5



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

1
P:\arco\Regionale\A\pi\A\paese.P\prot.00093992cd4105\10920023\imparranzaC&at11C&aa.51

Handwritten initials

(qui di seguito l'art.167).

Alla suddetta nota sono seguite delle interlocuzioni e delle richieste di chiarimenti da parte di questa Direzione Generale, a cui la competente Soprintendenza non ha dato riscontro.

Ritenuto comunque opportuno procedere all'invio del quesito, stante la rilevanza e l'urgenza della questione, si evidenzia quanto segue.

Il comma 4 dell'art. 167 ammette la possibilità "di accertare la compatibilità paesaggistica, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno n.380".

Con Circolare n. 33 del 26/06/2009, il Segretario Generale di questo Ministero ha fornito le definizioni dei termini "lavori", "superfici utili" e "volumi" richiamati dal sopracitato comma 4:

- con il termine "lavori" si fa riferimento agli interventi, strettamente connessi all'utilizzo di aree, che non comportino modificazioni delle peculiari caratteristiche del paesaggio;
- con il termine "volumi" si fa riferimento a qualsiasi manufatto, costituito da parti chiuse, emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato;
- con il termine "superfici utili" si fa riferimento a qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione.

Riguardo all'applicabilità dell'art. 167 alle attività estrattive, si sintetizzano di seguito alcune pronunce giurisprudenziali.

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.1851/2013 (**allegato 2**), confermata peraltro da una successiva sentenza n. 312/2018 della Sez. III del Consiglio di Stato (**allegato 3**), fornisce un'interpretazione del comma 4 dell'art. 167, per cui le fattispecie in esso contenute sono da riferirsi unicamente ai fabbricati.

Nella sentenza non definitiva (perché al contempo disposta anche una verifica istruttoria) n. 312 del 2018, che richiama la sentenza n.1851/2013 del 2013, è affermato che *'In via generale, comunque, è corretto quanto affermato dal TAR circa la limitazione della possibilità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall'art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio'*. Infatti, *i casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti a fabbricati, sicché "non si può far luogo all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1851/2013)"*.

Riguardo all'applicabilità dell'art.167 in materia di cave, il TAR Puglia, Sezione di Lecce, con sentenza n. 1639/2013 (**allegato 4**), ha ritenuto applicabili alla fattispecie in esame le previsioni di cui ai predetti artt. 146 e 167, in quanto, atteso il rinvio di cui all'art. 146, comma 14 del D.Lgs. 42/2004 – per il quale *'Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave* – ne emerge la possibilità che la compatibilità paesaggistica sia rilasciata anche per le attività di coltivazione di cave.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05963/2019 (**allegato 5**), nel ricorso in appello proposto dalla Regione Puglia per la riforma della succitata sentenza n. 1639/2013, sottolinea che *'A giudizio del Collegio, indipendentemente dalla sua controversa riconducibilità alle previsioni di cui all'art. 167, comma 4, la fattispecie in esame non poteva comunque avvalersi della procedura di cui all'art. 181 per la natura e l'entità (non controverse in atti) dell'intervento di specie, che risultava comunque idoneo ad alterare in*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

modo significativo il paesaggio e, quindi, non era qualificabile come un abuso "minore", non comportante un aumento delle superfici utili o dei volumi, e quindi suscettibile di rilascio ex post di un provvedimento favorevole. In particolare, l'intervenuta coltivazione della cava aveva indubbiamente determinato, nella specifica fattispecie in esame, un aumento delle superfici utili e dei volumi, attribuendo all'impugnato provvedimento di diniego il carattere di atto dovuto ed a contenuto vincolato...! (allegato 6).

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 05963/2019, richiama la giurisprudenza della Cassazione in sede penale per cui '...nel caso di attività di coltivazione di una cava, secondo la giurisprudenza della Cassazione in sede penale (sez. III - 5/2/2015, n. 35965), sarebbe esclusa la stessa possibile sussistenza di un intervento minore, data la notevole entità volumetrica del materiale abusivamente estratto'.

Nella sentenza n.35965/2015 la Cassazione penale afferma: "Infatti, come già in passato ritenuto da questa Corte con orientamento che ora si intende confermare, in materia paesaggistica, la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma 1-ter, del citato dlgs. n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 36, della legge n. 308 del 2004, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 167, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma 1 del medesimo art. 181 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 aprile 2007, n. 15053). In conforme applicazione di tale principio la Corte territoriale ha, pertanto, correttamente ritenuto irrilevante, data la notevole entità del volume di materiale abusivamente asportato dalla cava in questione, il che rende giustizia anche in relazione alla pretesa inoffensività del comportamento posto in essere dai ricorrenti, inoffensività che la considerevole entità della violazione posta in essere porta certamente ad escludere, il rilascio successivo delle predette autorizzazioni."

Si segnala, inoltre, che con nota prot. n.3989 del 18/04/2014 l'allora Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Regione Puglia chiedeva a codesto Ufficio, nell'ambito di una serie di quesiti, se per gli interventi riguardanti la realizzazione di cave, scavi/sbancamenti o di impianti per la produzione di energie rinnovabili debba essere esclusa la possibilità di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167.

Quanto alla definizione di "intervento minore", legata all'entità volumetrica di materiale estratto rispetto a quello autorizzato, si evidenzia che con l'art. 58 bis comma 2 della L.R. Toscana n. 35/2015¹¹ (come modificato dalla L.R. Toscana n.56/2019), dal titolo "Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, che apporta Modifiche all'art. 58 bis della l.r. 35/2015", si prevede una procedura ripristinatoria per le difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54, previa ordinanza del Comune di cessazione immediata dell'attività e sospensione dell'autorizzazione, che consente al titolare di un'autorizzazione in corso di validità che abbia realizzato una difformità volumetrica superiore a 1000 mc (fino a un massimo di circa 9000 mc) rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, la presentazione, approvazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area (pena la decadenza dell'autorizzazione in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nell'ordinanza o nel caso si rilevi un'ulteriore difformità).

Al riguardo occorre richiamare quanto segue:

1'Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 31 dicembre e 2019, qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore a 1000 mc rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L'ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 52, comma 4".



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- questa Direzione Generale, in merito all'art. 58 bis della L.R. Toscana 56/2019, comunicava a codesto Ufficio Legislativo (nota n. 31081 del 28/11/2018) l'opportunità di integrare il comma 2 con il periodo di seguito riportato:

“Nei casi in cui la difformità volumetrica, di cui al comma 1 del presente articolo, sia stata realizzata in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004, l'autorizzazione in essere è sospesa fino all'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 comma 4 del medesimo decreto qualora applicabile”, ritenendo che la valutazione della compatibilità paesaggistica della difformità debba essere propedeutica rispetto alla valutazione del progetto di messa in sicurezza e di risistemazione ambientale.

- La Regione Toscana non accoglieva tale integrazione osservando che l'ampia formulazione dell'art. 58 bis, commi 1 e 2, è tale da ricomprendere anche l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, ove applicabile, e che l'inserimento della precisazione, proposta da questa Direzione, avrebbe potuto determinare un effetto limitativo rispetto ad ulteriori e diversi atti di assenso, necessari all'approvazione del progetto.

CONSIDERAZIONI

L'art. 167 del Codice prevede la possibilità di accertare la compatibilità per gli interventi minori, che non devono comportare la creazione di superfici utili, volumi o aumento di quelli legittimamente autorizzati. L'estensione dell'art.167 alla tematica delle cave, visti anche i non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr. anche TAR Piemonte n.1392/2016), presenta aspetti di notevole criticità.

Prioritariamente, per la natura stessa delle opere, ai fini dell'ammissibilità alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, occorre evidenziare la difficoltà della verifica del presupposto dell'assenza di superfici utili o volumi, così come definiti dalla circolare n. 33 soprarichiamata e della verifica della minima entità dell'intervento.

Dalla lettura delle citate sentenze l'abuso viene valutato in relazione all'ampliamento delle superfici di cava che esso determina, con conseguente aumento della volumetria dello scavo, eccedendo, dunque, i limiti autorizzati.

Nell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 si tratterebbe, pertanto, di verificare l'assenza dell'aumento/ampliamento del volume di scavo e delle superfici, rispetto a quelli legittimamente realizzati.

Altro discrimine, richiamato nelle sentenze, anche astraendo *“dalla sua controversa riconducibilità alle previsioni di cui all'art. 167, comma 4”*, è *“l'entità volumetrica del materiale abusivamente estratto”* che, a cielo aperto è pressoché sempre suscettibile di determinare per sua stessa natura, oltre all'aumento dei volumi e delle “superfici utili” di scavo, anche un'alterazione significativa dello stato esteriore dei luoghi; in tal caso l'intervento, pur eventualmente ammesso alla procedura ex art. 167 ed oggetto, quindi, di un'eventuale istanza di accertamento, non potrebbe essere assimilato ad un intervento minore e risultare compatibile.

Per quanto concerne le attività estrattive realizzate in galleria, esse non comportano una modificazione dello stato esteriore dei luoghi, ma determinano aumento dei volumi e delle superfici di scavo ed, inoltre, innescano effetti negativi sul paesaggio. Si veda al riguardo la Relazione trasmessa dalla Soprintendenza di Lucca (allegato 7).

Per quanto sopra evidenziato, questa Direzione Generale ritiene che l'applicazione dell'art.167 alla tematica delle cave circoscriva l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai soli lavori minori, che non abbiano



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

J M

4
P:PRCOORReggionaa&eAA&piA&paane. P:prot. 00003992c&d&10f3&020023&imparrea&ca&at11C&aa. 51

comportato l'aumento dei volumi/superfici di scavo legittimamente realizzati e l'alterazione dei caratteri peculiari del paesaggio.

Le difformità volumetriche, indicate all'art. 58bis della L.R. Toscana n. 56/2019, non rientrerebbero, pertanto, tra i casi per cui è possibile accertare la compatibilità ex art. 167.


Questa Direzione ha richiesto per le vie brevi alla Soprintendenza di Lucca, che non ha dato ad oggi riscontro, come siano state fino ad oggi istruite le istanze, trasmesse ai sensi dell'art. 167, relative a procedimenti legati ad attività estrattive.

Nell'ordinanza n. 94/2017 del TAR Toscana (**allegato 8**), relativa al ricorso promosso dall'Impresa Turba Cava Romana S.r.l. per chiedere l'annullamento, tra l'altro, del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, si legge che *"...il parere espresso dalla Soprintendenza sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria formulata dalla ricorrente sembra carente di motivazione, come denunciato nei motivi primo e secondo del ricorso per motivi aggiunti, poiché nella conferenza dei servizi tenuta il 12 gennaio 2017 il suo rappresentante si è limitato a motivarlo con la mancanza "dei presupposti previsti dall'articolo 167, comma 4" del decreto legislativo 42/2004 e delle "condizioni rinvenibili nella giurisprudenza relativa e nella circolare ministeriale senza aggiungere altro"*.

Non è chiaro, nel caso di specie, se la citata Soprintendenza abbia ritenuto precluso l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art. 167, alla generale tematica delle cave o, invece, soltanto allo specifico procedimento riguardante l'esecuzione di lavori in difformità al piano di coltivazione autorizzato della Turba Cava Romana S.r.l..

Al riguardo, si chiede alle Soprintendenze e al Segretariato in indirizzo di fornire all'Ufficio Legislativo ogni utile elemento di valutazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ufficio Legislativo.

U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili 
(tel. 0667234559 – marina.gentili@beniculturali.it)

Avv. Barbara Pillon
(Supporto Ales S.p.A.)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI 



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e
paesaggio
Servizio V
mbac.dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

E p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Segretariato regionale MiC per la Toscana
mbac.sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara
mbac.sabap.lu@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le
province di Pistoia e Prato
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Quesito inerente il rilascio del parere per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nell'ambito delle attività estrattive – Nota della DG ABAP 1 luglio 2021, n. 22379

Con la nota in oggetto la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto allo scrivente Ufficio chiarimenti in merito alla applicabilità dell'art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio alle attività estrattive e ha contestualmente richiesto al Segretariato e alle Soprintendenze toscane di fornire ogni utile elemento di valutazione.



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

In tal senso hanno fornito elementi utili, rispettivamente con note del 16 luglio 2021, n. 8473 e del 26 agosto 2021, n. 7294 la SABAP di Lucca e Massa Carrara e il Segretariato del MiC per la Toscana.

Le norme citate prevedono, in particolare al comma 4 dell'art. 167, la possibilità che sia accertata ex-post la compatibilità paesaggistica di interventi modificativi del bene tutelato che possono considerarsi 'minori' e comunque per i quali si possa presumere producano un limitatissimo impatto sui valori paesaggistici.

Tale comma dispone che: *“L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.

A tal fine, continua il seguente comma 5, *“il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma”*.

L'art. 167, commi 4 e 5, è richiamato dall'art. 146, comma 4, lì dove, nel regolare il procedimento di autorizzazione paesaggistica, si prevede tra l'altro che *“Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”*.

Ora, ci si domanda se la previsione di cui ai citati commi dell'art. 167, che ha carattere di eccezione e pertanto è di stretta interpretazione, possa estendersi alle attività estrattive svolte senza autorizzazione paesaggistica, in territori individuati come bene paesaggistico e peraltro, come ampiamente illustrato dal Segretariato, in contesti di assoluto pregio e a drammatico rischio di distruzione, per effetto, si sottolinea, casomai di prassi molto problematiche invalse nel tempo.

Come opportunamente richiamato nelle note sopraccitate, ampia parte della giurisprudenza amministrativa nega che l'attività di coltivazione di cava possa essere inclusa tra quelle oggetto di possibile accertamento di compatibilità ex art. 167.

Tra le sentenze richiamate, può evidenziarsi in primo luogo che il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 312 del 2018, afferma, in proposito all'art. 146 comma 4 e 167 commi 4 e 5, che *“i casi*



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati, sicché “non si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1851/2013)”.

Più specificamente, nella sentenza n. 5963/2019, il Consiglio di Stato, relativamente all’art. 167, commi 4 e 5, dà conto della posizione in base alla quale: *“Il rigore del precetto sarebbe temperato soltanto dalle poche eccezioni tassative, “tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato”, individuate dal comma 4 dell’art.167 e riferite ad abusi minori di carattere edilizio, cioè incidenti su edifici o manufatti, mentre nel caso di attività di coltivazione di una cava, secondo la giurisprudenza della Cassazione in sede penale (sez. III - 5/2/2015, n. 35965), sarebbe esclusa la stessa possibile sussistenza di un intervento minore, data la notevole entità volumetrica del materiale abusivamente estratto”.*

Prosegue il Giudice Amministrativo: *“In particolare, l’intervenuta coltivazione della cava aveva indubbiamente determinato, nella specifica fattispecie in esame, un aumento delle superfici utili e dei volumi, attribuendo all’impugnato provvedimento di diniego il carattere di atto dovuto ed a contenuto vincolato e rendendo pertanto non decisive, ai sensi dell’art. 21 octies, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche le ulteriori censure di primo grado volte a far valere la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la insufficiente motivazione”.*

Per completezza di prospettiva, possono esser richiamate alcune pronunce relative a interventi che realizzano scavi, che di per sé potrebbero non esser forieri della creazione di ‘superfici utili’ ai fini di cui all’art. 167. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 110/2011, ricorda che *“anche con riguardo all’ incidenza sul piano volumetrico la realizzazione di manufatti con scavo nel sottosuolo – indipendentemente dal conteggio del volume agli effetti degli indici di edificabilità secondo la disciplina riconducibile al singolo strumento urbanistico – dà luogo ad un nuovo e diverso assetto dei luoghi e determina l’ asservimento a diversi utilizzi (quali il deposito, il rimessaggio, le attività di diporto nel caso di piscina) resi possibili dalla nuova costruzione”.*

Più in generale, *“mancando nel D.lgs. 42/2004 una definizione ad hoc di «superficie utile» ai fini paesaggistici, la relativa nozione di superficie utile, ai sensi del citato art. 167, dev’essere intesa in senso ampio e finalistico, cioè considerando l’effettivo impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’attitudine di questa nuova superficie, qualunque ne sia la destinazione, a modificare stabilmente il valore tutelato col vincolo”*, così Consiglio di Stato, n. 1443/2018).

È indubitabile che l’attività di cava propriamente detta per sua natura, data la invasività che la connota, facilmente provoca *“un nuovo e diverso assetto dei luoghi”* e una eventuale *“stabile modifica del valore tutelato dal vincolo”*.

Ciò premesso, si nota che nelle risposte fornite dalla Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara nel corso del tempo, talora (cfr. la nota 7 agosto 2041, n. 9294) si è valutata la compromissione dei luoghi e negata la conformità in concreto; talora (nota 6 aprile 2017, n. 3653), si è ritenuta irricevibile la domanda di accertamento di conformità.

In proposito, pare opportuno illustrare quanto segue.



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Va in primo luogo evidenziato che, nel procedimento indicato ai commi 4 e 5 del citato art. 167, l'autorità procedente (il Comune) è innanzitutto chiamata a valutare la ammissibilità dell'istanza presentata, verificando se l'opera oggetto della domanda astrattamente rientri tra le ipotesi di carattere eccezionale previste dalla suddetta norma. Già in questa fase, dunque, vi è un primo e significativo filtro procedimentale, che può comportare la conclusione già in rito del procedimento, con una risposta di inammissibilità, da parte del Comune.

Le tipologie di interventi, per le quali è possibile accertare *ex post* la compatibilità paesaggistica, sono infatti quelle rispetto a cui, per loro intrinseca natura, si può in astratto ipotizzare che non ledano se non in modo tendente all'irrelevanza i beni tutelati.

Solo ove il singolo caso rientri nelle categorie astrattamente ammissibili, allora si può sviluppare la successiva fase procedimentale, di merito, che coinvolge necessariamente la Soprintendenza, per valutare o meno, in concreto, la compatibilità paesaggistica dell'intervento effettuato senza preventiva autorizzazione.

Può sottolinearsi come il Comune stesso, ove ravvisi un caso controverso in relazione alla ammissibilità della domanda, abbia la facoltà di rivolgersi alla competente Soprintendenza affinché questa consideri e valuti la concreta fattispecie alla stregua della norma citata. E in parallelo la Soprintendenza, chiamata eventualmente a pronunciarsi su una domanda di conformità in riferimento a ipotesi non ammesse, renderà risposta in rito in tal senso senza necessità di entrare nel merito.

Il quesito in oggetto va riferito dunque già a tale fase di ammissibilità della domanda. Può notarsi che attività estrattive, per loro natura, realizzano interventi, normalmente, di notevole impatto sull'ambiente e sul paesaggio, modificando in modo significativo, per loro natura, la consistenza materiale delle montagne, delle colline, e di ogni altro possibile elemento naturale interessato, come ricordato anche nelle citate sentenze. Difficilmente, infatti, già in radice, le attività estrattive non produrranno nuove 'superfici utili o volumi', o 'aumento di quelli legittimamente realizzati'; categorie queste proprie dell'edilizia, ma che possono essere adattate alla attività in esame, considerando quali 'superfici utili o volumi', oltre alle opere edilizie strumentali alle estrazioni, anche gli spazi creati per sottrazione, ad esempio aprendo varchi visibili nelle montagne o ambienti sotterranei.

La norma consente invece la ammissibilità del procedimento di conformità solo in casi limitati per cui, dato il loro limitato impatto, possa presumersi che non alterino il paesaggio e fatta salva la verifica di tale conformità in concreto.

Si ritiene che nel concetto di alterazione dell'assetto dei luoghi debba peraltro ricomprendersi la modifica significativa nel bene tutelato considerato in ogni sua parte, visibile all'esterno così come non visibile, atteso che la consistenza materiale del bene è protetta nella sua interezza e uno svuotamento delle viscere della montagna non può che avere effetto (oltre che sulla sua consistenza materiale) anche sull'equilibrio complessivo dell'ecosistema, con riflessi, immediati o in termini di pericolo di danno, casomai di lungo periodo, pure sulla sua percettibilità estetica.

Del resto, anche una attività di scavo in sola galleria in zona tutelata impone di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, e, per converso, lo stesso vale per la richiesta di eventuale conformità,



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

se svolta senza autorizzazione. Diversamente opinando si avrebbe una tutela parziale della consistenza materiale del bene, che la legge invece impone integralmente.

Non può infatti dubitarsi che la escavazione di parti di monti, per trarne materiali o anche solo per determinare gallerie e spazi di lavorazione funzionali alle estrazioni, determini generalmente, in tal senso, la creazione di superfici utili o volumi, secondo la ratio della norma in questione.

In tutti tali casi dunque la relativa domanda di accertamento di conformità risulterebbe inammissibile.

In casi limitati, potrebbero residuare dei margini di applicabilità della norma in questione, laddove ad esempio la coltivazione non autorizzata sia appena agli inizi, e si sono realizzati interventi estremamente contenuti: qualora in tale momento, senza ulteriori modificazioni dei luoghi, si sia attivata la procedura di cui all'art. 167, ecco che in tale (probabilmente solo teorico) caso può ipotizzarsi la ammissibilità della domanda di conformità, ferma restando poi la facoltà di valutazione della conformità paesaggistica in concreto, che può anche essere non favorevole.

Rimane infatti in capo alla Soprintendenza, una volta accertata la ammissibilità della domanda, la pienezza delle sue facoltà di valutazione tecnica, identica a quella che avrebbe esercitato ove correttamente e preventivamente richiesta la autorizzazione paesaggistica in base all'art. 146.

Al di fuori di limitatissimi casi del genere, ovvero, come parrebbe, nella totalità delle fattispecie concrete finora sottoposte alla valutazione del MiC, laddove sia stata realizzata una cospicua attività di estrazione, che abbia (com'è nella sua natura) modificato l'assetto dei luoghi, la domanda di conformità non può superare il primo scrutinio di ammissibilità, con conseguente inapplicabilità dell'art. 167, commi 4 e 5 al caso di specie.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Annalisa Cipollone)

Firmato digitalmente da

ANNALISA CIPOLLONE

CN = CIPOLLONE ANNALISA
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT